



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

“Conca degli Olivi”

Provincia di Vicenza

NUOVO REGOLAMENTO **DI** **POLIZIA URBANA**

***“NORME PER LA SICUREZZA URBANA
e per la
QUALITA’ DELLA VITA”***

INDICE DEI TITOLI:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. SICUREZZA URBANA
3. AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO
4. AMBIENTE
5. ANIMALI
6. EDIFICI E RESIDENZA
7. NEGOZI
8. SISTEMA SANZIONATORIO

TITOLO
1
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private ad uso pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia dello Stato oltre che dalle guardie giurate nominate dalla Provincia facenti parte di associazioni di volontariato che abbiano stipulato una convenzione con questo Comune.

ART. 4 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salvo quanto previsto al successivo articolo 53 per la fissazione della misura del pagamento in misura ridotta, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €25,00 ad €500,00).

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO
2
SICUREZZA URBANA

ART. 5 - DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 6 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI - RINVIO ALL'ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE

La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO

E' vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p.

ART. 8 - DIVIETO DI VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16

E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p.

ART. 9 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto con minori o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 10 - MESTIERI "GIROVAGHI"

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 11 - DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "LAVAVETRI"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

ART. 12 - DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "ACCOMPAGNATORE DEI CARRELLI DELLA SPESA"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

ART. 13 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 54 (1); è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

(1) Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 (BUR n. 70/1989)

INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM E DEI SINTI.

Art. 3 - (Campi sosta).

1. Il campo-sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 4.000 mq.
2. Per comunità più ridotte e residenti per lunghi periodi dell'anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari circostanze lo richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano superfici inferiori ai 2.000 mq.
3. Il campo-sosta deve essere dotato di servizi igienici, prese idriche, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica e di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita.
4. Al campo-sosta sono garantite, a cura dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l'assistenza sanitaria.
5. La gestione e la manutenzione del campo-sosta sono assicurate, secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso congiunto nelle spese da parte della Pubblica Amministrazione e degli utenti, privilegiando le forme di autogestione.

6. Per l'accesso al campo-sosta, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all'Amministrazione comunale, declinando nel contempo le proprie generalità.
7. L'ubicazione del campo-sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.
8. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il Piano Territoriale Provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.
9. I comuni procedono all'individuazione delle aree da adibire a campo-sosta attraverso un' apposita variante allo strumento urbanistico.
10. I rapporti di dimensionamento, di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, tengono conto degli abitanti insediabili.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all'articolo 1, commi 7 e 8 e, per le conseguenti sanzioni, all'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31. (1)
12. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di attuazione per la sistemazione delle aree ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto.

ART. 14 - DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO

È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.

Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.

ART. 15 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

Nei luoghi pubblici è vietato:

1. dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi
2. compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati
3. girare a torso nudo all'interno del centro storico
4. sputare
5. imprecare e/o bestemmiare.

ART. 16 - PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

- giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24.00 alle ore 07.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00
- giorni festivi: dalle ore 24.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00

L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose emissioni di polveri.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21 (2).

(2) Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 (BUR n. 42/1999)

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (1)

Art. 7 - Emissioni sonore da attività temporanee.

1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento

autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga. (3)

1 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico. (4)

2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

3. omissis (5)

4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale.

(6)

8. omissis (7)

ART. 17 - RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale :

nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

nei giorni di sabato. Dalle ore 07.30 alle ore 12.30;

nei giorni festivi: non consentiti.

L'esercizio delle professioni, delle arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21 (2).

ART. 18 - RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 08.00 salvo specifica autorizzazione.

ART. 19 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete di un numero congruo di vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

ART. 20 - DIVIETO DEL "WRITING" E DELLA "SPRAY ART"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile ivi compreso il manto stradale. ***E' consentita la deroga in occasione dell'annuale Festa dei coscritti***

ART. 21 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:

- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada
- spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere
- entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità
- entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti
- arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici
- introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro
- gettare sul suolo pubblico mozziconi di sigaretta, chewing gum e altre sostanze che inquinano o deturpano l'ambiente pubblico
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private
- gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti di qualsiasi genere
- bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose
- calpestare aiuole fiorite
- eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose
- bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso
- creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
- L'affissione al di fuori dei luoghi deputati (bacheche, espositori autorizzati, ecc.)

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 22 - PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA IN GENERE

Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

E' fatto obbligo ai laureati, entro 7 giorni dall'evento, di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo eventualmente apposti da terzi.

E' fatto obbligo agli sposi, entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio, di provvedere alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento.

E' fatto obbligo agli sposi, entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio, di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa o di altro edificio pubblico e

delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.

L'ufficiale di stato civile, all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

ART. 23 - LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA

E' fatto divieto in luogo pubblico di:

- lanciare sassi o altri oggetti
- utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche.

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrate dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art.13 co. 2 e art. 20 co. 3 della Legge 689/81.

TITOLO

3

AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 24 - CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE

Al fine di impedire la frequenza dei parchi-gioco / aree verdi attrezzate comunali, ai malintenzionati e/o a persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
- periodo estivo: dalle ore 07.00 alle ore 24.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

ART. 25 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni causati da qualsivoglia utilizzo improprio o derivante dalla mancata vigilanza sui minori.

ART. 26 - QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE

All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

- disturbare e produrre rumori molesti
- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti
- danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature
- cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante
- attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite
- quando arrechino disturbo praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra.

ART. 27 - DISCIPLINA DELL' ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI

Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

- a guinzaglio fisso
- dotati di museruola per i cani di cui alla circolare da riportare
- i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

TITOLO
4
AMBIENTE

Art. 28 - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

ART. 29 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI

Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 30 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

ART. 31 - SGOMBERO NEVE

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate sono invitati, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 32 - PULIZIA FOSSATI

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

ART. 33 - NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 mt. dai boschi e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 24 delle vigenti P.M.P.F. (prescrizioni di massima di polizia forestale) della Regione Veneto.

ART. 34 - ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

TITOLO
5
ANIMALI

ART. 35 - TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (3) e dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

(3) D.P.R. 8-2-1954 n. 320 Regolamento di polizia veterinaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 06 1954, n. 142, S.O.

Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale; b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia; c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

- tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell'ULSS o presso i veterinari privati
- è obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali
- è vietato avvelenare cani
- è vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario
- è vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone
- la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore a 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento, in modo che consenta il moto fisiologico. In ogni caso dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e di disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto

- è vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Per i cani, custoditi in un recinto, purchè in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati riportati nella tabella sottostante e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile in caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico. Ai sensi dell'Accordo Stato –regioni del 06.02.2003 recepito con D.P.C.M. 28.02.2003 n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento dei box coperto/cane mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: mq per ciascun cane	Oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Cani fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
Cani da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
Cani sopra i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

- nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola
- i proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale.
- è vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore
- è rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali
- le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microchippati o con tatuaggio leggibile, ai sensi della L.R. 60/1993 o D.G.R. 3682 del 13/10/1998, indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

ART. 36 - TUTELA E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE (GATTI)

E' vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alle pulizie delle zone, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto. E' vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti.

ART. 37 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni, senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

ART. 38 - PESCI

E' consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che vi siano vasetti di vetro di adeguate dimensioni sul banco-gioco.

ART. 39 - ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Si deve assicurare agli animali:

- un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione
- una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie
- un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie
- che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati
- che siano garantite adeguate condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri.

L'uso di animali vivi quali premi in manifestazioni o sagre, è soggetto a preventivo parere dell'ufficio di medicina veterinaria della competente U.L.S.S.

TITOLO
6
EDIFICI E RESIDENZA

ART. 40 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocimenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nei garage condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

ART. 41 - RESIDENZA

Il cittadino che intende chiedere il trasferimento di residenza da un altro comune italiano, da uno stato estero od effettuare il cambio abitazione all'interno del comune stesso, deve rivolgersi al nuovo comune ove intende trasferire la propria dimora abituale.

Le richieste di residenza, oltre ad essere tradizionalmente sottoscritte di fronte all'uff. di Anagrafe, possono essere inviate al comune via fax, via raccomandata o per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni.

- Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- Che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta Id. elettronica, carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata dal richiedente;
- Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente dallo stato estero deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Un adempimento questo a cura dell'uff. Anagrafe che, unitamente all'obbligo di comunicare per iscritto ai cittadini interessati l'avvio al procedimento, deve altresì contestualmente dare la certezza che dalla data di presentazione delle dichiarazioni, vengono osservate le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno che modifica l'attuale regolamento anagrafico (Dpr n. 223/1989) per adeguarlo alle novità introdotte dal D.L. 5/2012 sulle semplificazioni.

L'Ufficiale di Anagrafe del comune è tenuto a registrare le richieste di residenza entro due giorni dal ricevimento e non al controllo preventivo del possesso dei requisiti, rimandando le verifiche da parte della Polizia Locale entro i 45 gg. Successivi. Se in questo periodo di tempo la Pubblica amministrazione non si pronuncerà con un rigetto espresso della domanda, varrà il principio del silenzio assenso. Il diniego da parte del comune porterà al ripristino della posizione anagrafica precedente, dando il diritto al cittadino di inoltrare ricorso al Prefetto.

L'Ufficiale d'Anagrafe, effettuata l'iscrizione, dovrà darne immediata comunicazione in via telematica al comune di provenienza (anche estero), in modo che questo possa provvedere a cancellare l'interessato dagli elenchi con la stessa tempistica prevista per l'iscrizione: 45 gg.

Entro 5 gg. lavorativi dalla comunicazione, il Municipio di provenienza potrà inoltrare al nuovo comune, con modalità telematica, eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di "avvenuta cancellazione".

ART. 42 - DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ' (Parametri di riferimento)

La comunicazione di ospitalità, redatta su apposito modulo fornito dal comune e compilata in ogni sua parte, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n° 286/1988, dal proprietario o dall'intestatario del contratto di locazione.

L'ufficio competente al ricevimento e al controllo della dichiarazione di ospitalità è individuato nell'Ufficio Immigrazione, che provvede altresì alla registrazione delle dichiarazioni ricevute su database informatico.

E' obbligatoria la compilazione del modello di dichiarazione in tutte le sue parti e nel caso di immobile già locato, è obbligatoria la firma congiunta del proprietario e del conduttore.

La dichiarazione irregolare, incompleta o redatta su modulo non conforme e non integrata a richiesta del competente ufficio darà luogo ad apposito provvedimento di rigetto.

La comunicazione di ospitalità è irricevibile nel caso in cui il dichiarante non sia identificabile.

Nel caso di anomalie e/o incongruenze riscontrate, l'Ufficio Immigrazione potrà richiedere opportuni accertamenti da parte della Polizia Locale.

ART. 43 - RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO. (Parametri di riferimento)

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere inoltrata all'ufficio competente apposita domanda a firma congiunta del conduttore (capo famiglia) e del proprietario dell'alloggio, corredata dall'idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti del nucleo familiare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a presentare la domanda in parola il proprietario, l'inquilino e l'ospitato.

Nell'istanza intesa ad ottenere il certificato d'idoneità dell'alloggio deve inoltre essere indicato il motivo per il quale viene presentata la domanda (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno) e gli occupanti l'alloggio (residenti e/o ospitati).

In ogni istanza che costituisce l'alloggio per il quale viene richiesta l'idoneità dovrà essere eseguita una verifica mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo.

Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, ove possibile, con richiamo ai criteri dettati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, vengono richiesti i seguenti parametri minimi:

- mq. 28 per una persona
- mq. 38 per due persone
- mq. 42 per tre persone

- mq. 56 per quattro persone
- mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro.

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. e di una superficie minima delle camere pari a:

- mq. 9 per una persona;
- mq. 14 per due persone;
- mq. 23 per tre persone.

E' consentito che in un locale soggiorno di almeno 23 mq. possa essere ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura.

E' ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per una persona e 38 mq. per due persone.

Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:

a. è possibile l'aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità

b. dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori

c. in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) è consentita solo se l'alloggio è occupato da un unico nucleo familiare.

Nel caso un componente il nucleo familiare sia proprietario dell'alloggio è consentito, previa comunicazione al Sindaco, un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione che venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di legge.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio ha validità di due anni dalla data del rilascio.

ART. 44 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ' A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Gli offendicula (recinti, filo spinato, eccetera) ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

E' altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

ART. 45 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

ART. 46 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano pericolo.

ART. 47 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CAMINI E DELLE CALDAIE

Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento e climatizzazione (legge 10/91, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n° 37/2008, norme UNI, ecc.).

Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente la Provincia e l'Agener per gli adempimenti di competenza.

Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

TITOLO
7
NEGOZI

ART. 48 - QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

ART. 49 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 50 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 51 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 52 - PHONE CENTER

L'apertura del phone center è soggetta alle necessarie autorizzazioni e comunicazioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente tra le quali la comunicazione d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la licenza del Questore prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005). L'attività del phone center è inoltre soggetta alle medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, per quanto compatibili. Il phone center in qualunque parte del territorio comunale ubicato, se svolto in via esclusiva e non associato ad altre attività di tipo commerciale, è tenuto a rispettare il seguente orario di attività:

- apertura non prima delle ore 08.00 - chiusura non oltre le ore 22.00.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere osservando la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura di una mezza giornata settimanale a scelta tra il lunedì mattina o mercoledì pomeriggio.

L'orario di attività deve essere reso noto al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione apposti sulla porta d'entrata del locale.

TITOLO
8
SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

A ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia spetta ai responsabili del servizio competenti per materia. (Corte di Cassazione sentenza n. 6362 del 01.04.2004).

Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 54 - NORME FINALI

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.